

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N.50/2016, IN MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017".

C.I.G.: 7599548167

CUP: G57H17000790005

Stazione appaltante:

Comune di Capannori

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016

Criterio

diOfferta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs.

aggiudicazione:

50/2016



Indice generale

ART. 1 – PREMESSE.	3
ART. 2 - ENTE APPALTANTE	3
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
3.1 Documenti di gara 3.2 Chiarimenti 3.3 Comunicazioni dell'Amministrazione 3.4 Comunicazioni 3.5 Presa visione ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA – IMPORTO	4 4 5
4.1 Oggetto, categoria e valore dell'appalto	6 6
ART. 6 - REQUISITI GENERALI	
ART. 7 - CRITERI DI SELEZIONE E MEZZI DI PROVA	7
ART. 8 - AVVALIMENTO	9
ART. 9 - SUBAPPALTO	10
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA	10
10.1 Garanzia provvisoriaART. 11 PROCEDURA DI GARA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	10
II.3) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGIART. 12- MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICOART. 13 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTAREAVVALIMENTO NON AMMESSO AI SENSI DELL'ART. 89 C. 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I	16 16 20
ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIOART. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARAART. 16 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	27
ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE E OBBLIGHI CONCERNENTI LA STII	PULA DEL
CONTRATTO	29
ART. 18 - RISPETTO D.Lgs. 81/2008 (SICUREZZA LAVORO)ART. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀED OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICAART. 20 - DIRITTO DI ACCESSO	31 31
ART. 21 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI	32
ART. 22 - ALTRE COMUNICAZIONI E NORME DI CHIUSURA	32



ART. 1 - PREMESSE

Con determinazione a contrattare n. 1103 del 14/08/2018 del Settore Servizi alla Città, questa Amministrazione ha determinato di procedere all'appalto dei lavori di: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017" come meglio di seguito illustrato

L'appalto avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)-

Il luogo di svolgimento del lavoro è così identificato: Capannori (LU) - Via dei Cantieri fraz. S.Andrea di C.to; Via di Ruota fraz. Ruota; Via della Madonnina fraz. Lunata; Via del Casalino fraz. Tassignano; Via dei Bocchi fraz. Segromigno Piano; Via del Corazza fraz. Pieve S. Paolo; Via del Carrara/Quercione fraz. Gragnano; Via delle Ralle fraz. Camigliano; Via Fraga Vecchia fraz. Marlia; Via di Pelago fraz. Marlia; via del Chiasso fraz. Lunata; Via della Chiesa di Toringo fraz. Toringo. [codice NUTS: ITE12]

CUP: G57H17000790005 - CIG: 7599548167

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Gianluigi Del Carlo, dipendente di questa Amministrazione Tel. 0583/428337 - e-mail: gl.delcarlo@comune.capannori.lu.it

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it

ART. 2 - ENTE APPALTANTE

Ente: Comune di Capannori – SETTORE - Servizi alla Città

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1

Tel: 0583 428337 Fax: 0583 428209

e-mail: gl.delcarlo@comune.capannori.lu.it Pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1. Progetto Definitivo/Esecutivo comprensivo dei seguenti documenti: Relazione tecnico-descrittiva, Elenco prezzi unitari, Computo metrico estimativo, Capitolato speciale d'appalto, Schema di contratto-cronoprogramma;
- 2. Disciplinare di gara

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START all'indirizzo https://start.toscana.it



3.2 Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione sulla piattaforma START "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali).

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il 06/11/2018.

3.3 Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata **noreply@start.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione da parte dell'Operatore Economico, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3.5 Presa visione

Il progetto definitivo/esecutivo, nella sua interezza, è visionabile e scaricabile liberamente collegandosi al seguente link: https://start.toscana.it/

Si fa presente che il Legale Rappresentante dovrà dichiarare all'interno del modello A.2.3, scaricabile da START, di aver adeguatamente preso visione degli elaborati progettuali, ivi contenuti.

La mancata dichiarazione della presa visione degli elaborati progettuali, costituirà motivo per l'esclusione della gara medesima.

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA - IMPORTO

4.1 Oggetto, categoria e valore dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017" di cui al progetto definitivo/esecutivo validato, ai sensi della normativa vigente, ed approvato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 186 del 08/08/2017, n. 235 del 19/10/2017 e Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 02/08/2018;

Categoria prevalente: **OG3**; Categoria scorporabile: **OS12-A**;

- 1 Importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 80.148,20 iva esclusa;
- 2 Importo lavori soggetti a ribasso: € 78.398,20 IVA esclusa;
- 3 Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.750,00;
- 4 Categorie relative alle lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	IMPORTI	Qualificazio	Indicazioni speciali ai fini della gara			
		(€)	ne obbligatoria (si/no)	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)	
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG3	66.478,40	Si Art. 90 DPR 207/2010	Prevalente		
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	OS12-A	13.669,80	Si Art. 90 DPR 207/2010	Scorporabile	Si Limite 30%	
TOTALE	C	80.148,20			Limite 30%	

N.B. Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza.



<u>Categoria prevalente: OG3</u> - Si precisa che le opere appartenenti a tale categoria trattandosi di opere appartenenti a categoria a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguite dal concorrente solo se in possesso della corrispondente qualificazione, essendo definita dal bando quale categoria di opere prevalente.

<u>Categoria scorporabile: OS12-A</u> - Si precisa che le opere appartenenti a tale categoria, essendo di categoria diversa dalla prevalente ed a qualificazione obbligatoria (s.i.o.s.), possono essere eseguite dal concorrente in possesso della relativa qualificazione, altrimenti dovrà essere costituito **obbligatoriamente** un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.

Non è consentito l'avvalimento per tale tipologia di lavorazioni.

E' CONSENTITO IL SUPAPPALTO NEI LIMITI DEL 30% DELL'INTERO IMPORTO CONTRATTUALE.

I LAVORI DELLA CATEGORIA SPECIALISTICA OS12-A SONO SUBAPPALTABILI NEL LIMITE DEL 30%. TALE LIMITE NON E' COMPUTATO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE PRECEDENTE

L'appalto è finanziato con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti.

4.2 Termine di esecuzione

Il termine di esecuzione dei Lavori è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

4.3 Pagamento e penali

Ai fini dell'anticipazione del prezzo trova applicazione il comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le condizioni ivi previste.

L'impresa avrà diritto al pagamento sul certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, in base a stati d'avanzamento redatti dal Direttore dei Lavori, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, raggiunga la cifra di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, come stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione dei lavori di cui al punto 6 e comunque rispetto alle condizioni indicate nel capitolato speciale di appalto, verrà applicata una penale giornaliera di € 80,15 (ottanta/15) per un complessivo massimo di € 8.014,82 (ottomilaquattordici/82), come stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).



È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Non possono partecipare, altresì, i concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART. 7 - CRITERI DI SELEZIONE E MEZZI DI PROVA

In relazione alla partecipazione alla gara, il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) e quindi la categoria richiesta ai fini della partecipazione è la OG3.

In merito alla categoria prevalente (OG3) gli operatori economici possono, pertanto, partecipare al presente appalto pubblico se in possesso, alternativamente:

7.1) dell'attestato di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, relativa alla categoria attinente alla natura prevalente dei lavori da appaltare (OG3 classifica I o superiore);

Oppure in caso di non possesso dell'attestazione SOA

7.2) dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/10 "Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro", che, ad ogni buon conto, si ribadiscono:



con riferimento al quinquennio antecedente la data di invio del presente disciplinare:

- a) questa impresa/società ha eseguito direttamente lavori analoghi a quelli da affidare, per un importo non inferiore ad € 80.148,20 (66.478,40+13.669,80); in particolare, l'operatore economico dovrà elencare nel modello A.2.3, messo a disposizione della Stazione Appaltante, l'elenco dei principali lavori dell'ultimo quinquennio, indicando la denominazione dell'ente pubblico/società, l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione:
- b) questa impresa/società ha sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al precedente punto a) per la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione;
- c) di possedere attrezzatura tecnica adeguata alla realizzazione dell'opera.

Le opere relative alla categoria OS12-A sono scorporabili (s.i.o.s.) con obbligo di qualificazione in proprio (attestato di qualificazione SOA o possesso requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/10) o mediante R.T.I., in quanto superiori al 10% dell'importo dell'appalto, con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tale categoria s.i.o.s.. Tale limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2 del Codice (artt. 105 comma 5, e 89 comma 11 del Codice e D.M. 248/2016).

In merito alla categoria scorporabile (OS12-A), obbligo di qualificazione in proprio mediante possesso, alternativamente:

7.3) dell'attestato di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, relativa alla categoria scorporabile (OS12-A);

Oppure in caso di non possesso dell'attestazione SOA

7.4) dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/10 "Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro", che, ad ogni buon conto, si ribadiscono:

con riferimento al quinquennio antecedente la data di invio del presente disciplinare:

- a) questa impresa/società ha eseguito direttamente lavori analoghi a quelli da affidare, per un importo non inferiore ad € 13.669,80; in particolare, l'operatore economico dovrà elencare nel modello A.2.3, messo a disposizione della Stazione Appaltante, l'elenco dei principali lavori dell'ultimo quinquennio, indicando la denominazione dell'ente pubblico/società, l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione;
- b) questa impresa/società ha sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al precedente punto a) per la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione;
- c) di possedere attrezzatura tecnica adeguata alla realizzazione dell'opera.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni del Codice.

Per il punto 7.1) – 7.3)

Dovrà essere presentata copia conforme dell'attestazione SOA, da inserire nell'apposito spazio previsto su START.

Per il punto 7.2) - 7.4)



Per il punto a) - Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente/società contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Per il punto b) – Tutta la documentazione fiscale, in copia conforme all'originale, in possesso dell'operatore economico da cui si evinca il possesso del requisito;

Per il punto c) – Elencazione dettagliata dell'attrezzatura in possesso dell'operatore economico

Si consiglia, per motivi di speditezza della procedura, la presentazione di tali documenti di cui al punto 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) già in sede di gara, inserendoli nell'apposito spazio di START. In alternativa, tali documenti dovranno essere comunque prodotti in sede di verifica dei requisiti dichiarati, secondo la legge vigente.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, che devono essere posseduti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. Non concorre al computo di tale limite l'eventuale subappalto delle lavorazioni riguardanti la categoria OS12-A; l'indicazione delle parti da concedere in subappalto dovrà essere precisa e non generica; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Si rimanda al disposto dell'art. 105 del Codice.



Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta qualora il subappalto riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta l'impossibilità per il concorrente di ricorrere al subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

10.1 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.602,96, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale:
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice; in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.



Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile:
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** con firma digitale o scansionata nell'apposito spazio previsto da START, come meglio indicato nei successivi articoli. Il potere di impegnare al garante deve risultare da giusta procura e/o dichiarazione allegata.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti da scansionare ed inserire nell'apposito spazio previsto da START.



In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- 1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- 2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 PROCEDURA DI GARA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

11.1) PROCEDURA DI GARA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO – Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

L'appalto disciplinato dal presente Bando, si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it

Le determinazioni del corrispettivo sarà effettuata a misura, in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti dal contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016

11.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 valutabile in base alla qualità degli interventi e del prezzo, secondo la seguente formula:

PTOT=PT+PE

Dove

PTOT = punteggio totale

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica PE = punteggio conseguito dall'offerta economica



Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100 così ripartiti:

	a) Offerta Tecnica	punteggio massimo
T.1	ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	18
T.2	SQUADRA OPERATIVA	15
T.3	PROPOSTE MIGLIORATIVE	20
T.4	TEMPISTICHE	16
T.5	CERTIFICAZIONI QAS	6
	TOTALE OFFERTA TECNICA	75
	b) Offerta Economica	Punteggio massimo
E.1	RIBASSO DI GARA	25
	TOTALE OFFERTA ECONOMICA	25
. Norman (************************************		

L'offerta tecnica e l'offerta economica saranno valutati secondo i seguenti elementi e mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3 del decreto legislativo n.50/2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI

fino ad un massimo di 75 punti, da assegnare in base alla valutazione da parte della Commissione dei seguenti elementi:

ARKS.	0.00	45.55	4500	drebban.	3000000	27,000	23.V.	24,54	49000	1.17	4.55	1100	100	1.36		000	was:	4.00	000	-1775	000000	5000	Serv	45
	. 1	***	3.	TA		1		. T.		 300	٠.	. 1			1 1		0	-	2		1 17	1	y 1	1
-174				100	CO. 1	41.23	7.00	N.	1.0		w	ıA	0.0		11)	/11		3.7	2.5		1 11	31.5	. 1	15

	CRITERIO	DESCRIZIONE		SUB-CRITERIO	Sub-punt.
T.1		Il parametro valuta il Partecipante in relazione		Il Partecipante, in caso di	18
		alla tipologia di organizzazione che sarà		aggiudicazione, impiegherà per	
	MAX PUNTEGGIO	impiegata per erogare le prestazioni per l'intera		l'erogazione delle prestazioni,	
	18	durata dell'appalto.		esclusivamente personale già assunto	and the state of t
		Le 3 tipologie organizzative riportate a		alla data di presentazione dell'offerta	
		fianco sono tra loro alternative (ovvero ogni	T.1.2	II Partecipante impiegherà per	15
		Partecipante ricade in 1 sola tipologia		l'erogazione delle prestazioni,	1
		organizzativa).		esclusivamente personale assunto	- Contraction
				(anche successivamente alla data di	-
				aggiudicazione)	1
			T.1.3	Il Partecipante, in caso di	1
				aggiudicazione, per l'erogazione delle	1
				prestazioni, farà anche ricorso a	***************************************
				subappalto e/o distacco di personale	
T.2	SQUADRA	II parametro valuta il Partecipante in relazione	T.2.1	Disponibilità di una squadra completa,	15
		alla disponibilità di una squadra operativa per		con mezzi e attrezzature di proprietà	Andread and a second a second and a second a
		interventi manutentivi alla data di		alla data di presentazione dell'offerta	1
	15	presentazione dell'offerta, che il Partecipante si			
		impegna eventualmente ad impiegare per		Disponibilità di una squadra completa,	13
		l'erogazione delle prestazioni. La squadra		con mezzi e attrezzature di proprietà	ļ
		dovrà essere composta almeno da: 3 operai		fatta eccezione di una sola macchina	



		specializzati, 3 operai fra qualificati e comuni, 1 Apparecchiatura per taglio asfalto, I Fresatrice per asfalti con larghezza minima cm		e/o mezzo che potrà essere noleggiata/o, alla data di presentazione dell'offerta	1
		100, I spazzatrice, I rullo vibrante di peso non inferiore a 50 ql, I stenditrice di emulsione bituminosa, I macchina vibrofinitrice con larghezza minima di metri 2,00, I Minipala, I	T.2.3	Disponibilità di una squadra completa con mezzi e attrezzature sia di proprietà che a nolo	
		Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg., I Autocarro ribaltabile 2 assi con MTT non inferiore a 15000 kg e pu 10000 kg., I autocarro leggero con MT T 3500 kg e pu 1400 kg., I Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne, I Piastra vibrante, I Betoniera L 350, I Battipalo idraulico (cingolato, da autocarro e/o da gru-escavatore). Le 4 tipologie organizzative sono tra loro alternative (ovvero ogni Partecipante ricade in I sola tipologia organizzativa).		Nessuna squadra disponibile	0
T.3	PROPOSTE MIGLIORATIVE MAX PUNTEGGIO 20	Il parametro valuta il Partecipante in relazione alle proposte migliorative tecnico-funzionali- qualitative finalizzate alla miglior qualità estetica, tecnica e funzionale dell'intervento dando evidenza delle tipologie e caratteristiche prestazionali dei materiali che l'impresa intende adottare nell'esecuzione delle singole opere che compongono il progetto, dando priorità alla durabilità nel tempo, alla facilità di manutenzione, alle tempistiche di esecuzione (delle singole opere) con conseguente riduzione di disagio per l'utenza e miglioramento della sicurezza della circolazione stradale. La documentazione da presentare sarà costituita da una relazione descrittiva delle integrazioni tecniche proposte che dovranno essere dettagliate sia in ambito qualitativo che quantitativo. (max 4 cartelle in formato A4, eventuali pagine A3 sono conteggiate doppie, tipo di carattere "Times new roman", dimensioni carattere "12", interlinea "1,5 righe" oltre ad eventuali schede tecniche e tutto quello che potrebbe risultare utile alla valutazione dell'offerta).		Il punteggio sarà determinato mediante l'attribuzione di un giudizio sintetico secondo la scala di valori cui corrisponde la graduazione del punteggio così ripartiti: assente 0 – quasi del tutto assente 0,1 – negativo 0,2 –gravemente insufficiente 0,3 – insufficiente 0,4 – quasi sufficiente 0,5 – sufficiente 0,6 – discreto 0,7 – buono 0,8 – più che buono 0,9 – ottimo 1. Assegnati i giudizi, gli stessi verranno ragguagliati al coefficiente di ponderazione sul valore massimo. I punteggi saranno attribuiti con una valutazione compresa tra 0 ed il valore massimo.	0-20
T.4	TEMPISTICHE MAX PUNTEGGIO 16	Miglioramento delle tempistiche del crono programma di progetto. Si chiede agli offerenti di proporre una riduzione della durata dei tempi complessivi previsti per terminare i lavori, espressa come giorni in meno. Alle offerte che presentano una riduzione superiore a giorni 90 verrà attribuito punteggio pari a zero. Il punteggio sarà assegnato come segue: 16 punti verranno attribuiti all'offerta più vantaggiosa. Per le altre offerte il punteggio verrà determinato secondo la formula:			0-16



		P			
		Punteggio offerta = 16		1	
		Offerta più vantaggiosa			
		dove P = offerta presa in considerazione			
T.5	CERTIFICAZIONI	Il parametro valuta il Partecipante in relazione	T.6.1	1)Possesso della certificazione	3
	MAX PUNTEGGIO 6	al possesso di certificazioni.		OHSAS 18001	-
		Il punteggio è cumulativo	Т.6.2	2)Possesso della certificazione ISO	2
		N.B. Tali certificazioni dovranno essere		14001 e/o EMAS	
		allegate, in copia conforme all'originale,	T.6.3	3)Possesso della certificazione ISO	1
		all'offerta tecnica.		9001	
			T.6.4	4)Assenza di certificazioni	0

OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 25 PUNTI								
E.1		Ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi relativo ai lavori posto a base di gara.	25					

11.3) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il punteggio relativo alla qualità dell'intervento (max. punti 75) verrà assegnato secondo la formula indicata.

Sono escluse le offerte che conseguiranno un punteggio inferiore a 45/100 rispetto all'Offerta tecnica.

Il punteggio relativo all'elemento «prezzo» sarà assegnato come segue: 25 punti verranno attribuiti al Massimo sconto (ribasso).

Per le altre offerte il punteggio verrà determinato secondo la formula:

Punteggio offerta = ----- 25
Massimo sconto (ribasso)

dove Ri = ribasso dell'offerta presa in considerazione

L'offerta economica deve essere espressa in percentuale di ribasso con 2 cifre decimali. Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio totale, si procederà al sorteggio.

La Commissione di aggiudicazione si riserva:

- di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di accoglimento, sulla base dei criteri indicati al presente articolo;
- di procedere con le modalità previste ai sensi del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. in presenza di offerte anomale.

La candidatura resta valida per un periodo di 180 giorni dall'espletamento della selezione.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente Disciplinare e dall'Offerta Tecnica, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Si precisa inoltre che:

- nel caso di discordanza fra l'indicazione in cifre o in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente;



- in caso di impossibilità di affidamento dei lavori al concorrente che ha presentato la migliore offerta ottenendo il punteggio più elevato, il Comune si riserva di affidare i lavori al concorrente classificatosi nella posizione immediatamente successiva in graduatoria.

ART, 12- MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

ART. 13 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 12/11//2018, la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.2), A.3), A.4), A.5) e A.6).
- B) L'OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto B).
- C) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto C).

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Si rappresenta che, ai sensi della normativa vigente, è prevista la marca da bollo da € 16,00 sull'offerta economica. A tal proposito, si precisa che sarà obbligo dell'operatore economico indicare il codice identificativo della stessa al relativo punto del Modello A.2.3, secondo il successivo punto A.3).

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare in tale ultimo caso gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **A.1** del presente disciplinare di gara, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico.
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,



- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- i<u>n caso di altro tipo di società o consorzio</u>: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".
- La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.
- Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

- A.1.1) In caso di partecipazione <u>in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti</u> deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:
- la copia autentica dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire nell'apposito spazio di START.
- A.1.2) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non ancora costituiti deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START il modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Scheda integrativa RTI" (Modello A.2.6) La stessa dovrà essere firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE.



CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

A.2) Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", la Dichiarazione art. 80 comma 1 e comma 5, lettere f-bis) e f-ter) e ulteriori modelli per consorziata esecutrice ed impresa ausiliaria

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nel presente disciplinare, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e attraverso il Modello A.2.0 – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione -- tutte le sezioni,
- alla parte IV, compilare solo la Sezione cs: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE, atteso l'obbligo di compilazione del Modello A.2.3.
- alla parte VI: Dichiarazioni finali tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. Tale modello può essere anche scaricabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Modello A 2.0 – Dichiarazione art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter), dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Il Consorzio inoltre dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o procuratore) il Modello A.2.0 – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter). Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito Modello A.2.1, Scheda consorziata, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono



contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nella condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D.L.gs. n. 50/2016.

L'inserimento nel sistema dei DGUE, del Modello A 2.0 – <u>Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) (del solo Consorzio)</u> e del modello A.2.1 - <u>Scheda consorziata</u> avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO non ammesso ai sensi dell'art. 89 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

<u>L'operatore economico</u> partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria] deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata:
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito <u>modello A 2.2</u>, "SCHEDA AVVALIMENTO ex art. 89", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO ex art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

SUBAPPALTO



Nel caso di **subappalto** l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le parti del lavoro che intende subappaltare e la relativa **quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale.**

Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le parti che si intende subappaltare; in mancanza di tali dichiarazioni puntuali il subappalto non sarà autorizzato.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta qualora il subappalto riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012.

In tal caso ognuno dei subappaltatori dovrà compilare un proprio D.G.U.E, fornendo le informazioni richieste dalla parte I, dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III e dalla parte VI. Tali D.G.U.E. dovranno essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante di ciascun subappaltatore. L'inserimento nel sistema START sarà a cura dell'operatore economico partecipante.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le stesse parti del lavoro e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

A.3) DICHIARAZIONE SECONDO L'ALLEGATO FORM ON LINE MODELLO A.2.3-SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE ED ALTRE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni, firmate digitalmente da Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, dovranno essere rese tramite il Modello A.2.3 – "Scheda di rilevazione del possesso dei criteri di selezione ed altre dichiarazioni", scaricabile dalla piattaforma START, ed inserite nell'apposito spazio riservato.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE tale scheda dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. L'inserimento di tale scheda nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Si fa presente che in tale modello dovrà essere riportato, al relativo punto, il codice identificativo della marca da bollo per l'offerta economica, secondo la normativa vigente.

- **A.4)** LA GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di Euro 1.602,96 (diconsi euro milleseicentodue/96), con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione efficace, **costituita**, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore del Comune di Capannori Piazza Aldo Moro 1 55012 Capannori (Lu).
- **A.4.1)** La <u>cauzione</u> può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (una filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria



mediante cauzione, e quindi in contanti, in assegni circolari, mediante bonifico, potrà effettuare un versamento sul c/c bancario intestato a Comune di Capannori (Lu) IBAN IT33-V-05034-24723-00000000191 con causale la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura negoziata per appalto lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017, Settore Servizi alla città"

Negli altri casi, la quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura negoziata per appalto lavori di"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017, Settore Servizi alla Città"

Si precisa che il deposito è infruttifero.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla ricevuta del versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l'avvenuto deposito o il bonifico su c/corrente dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.

La scansione della ricevuta di versamento o della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.4.2) La <u>fideiussione</u>, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura negoziata per appalto lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017, Settore Servizi alla Città"

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente ed essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo d'impresa** o di **consorzio ordinario di concorrenti** la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

- **A.4.2.1)** La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato, a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione allegando all'uopo copia di una procura e/o di apposita dichiarazione e deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

A.4.3) L'importo della garanzia provvisoria è ridotto:

a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000:



- b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;
- c) per le percentuali indicate dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.

In caso di cumulo di riduzioni – lett.a) e lett.c) o lett.b) e lett.c) – la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il concorrente potrà dichiarare nella "domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti **orizzontale** o di consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7: in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

L'operatore economico dovrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale, da inserire nell'apposito spazio di START:

- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;
- l'inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.

Quanto sopra (o l'attestazione SOA dalla quale risultino le suddette certificazioni), deve essere inserito in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa **verticale**, potranno usufruire della riduzione della garanzia le imprese in ragione della certificazione posseduta e per la quota parte della prestazione assunta. In tal caso, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella **Domanda di partecipazione** dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

Sia in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale sia verticale potranno, altresì, usufruire della riduzione della garanzia le imprese che possiedano lo status di microimpresa, piccola o media impresa solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento possiedano tale status.

Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, nonché la verifica sullo status di microimpresa, piccola e media impresa, verrà effettuato, contestualmente ai controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario della gara. Si evidenzia che, in caso di esito negativo del controllo suddetto, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione dalla procedura di gara del soggetto sottoposto a controllo, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, alla



segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

A.5) l'IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto A.4.2) (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto A.4.2).
- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto **A.4.1**) (deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

B) OFFERTA TECNICA

- Per la presentazione dell'Offerta Tecnica, dovrà essere compilato l'Allegato B "Offerta tecnica", oltre alle prescrizioni relative al criterio T.3 "Proposte migliorative" di cui all'art. 11.2 del presente disciplinare, al fine di consentire l'attribuzione dei relativi punteggi.
- Nel caso in cui l'offerta non contenesse il sopraindicato allegato debitamente compilato, il concorrente non potrà sindacare l'operato della Commissione di Aggiudicazione in merito alle valutazioni espresse sulla documentazione contenuta nell'Offerta Tecnica.

Suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto su START.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è generata direttamente da START ed è espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta con due cifre decimali.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 inoltre:

- nell'apposito spazio "oneri della sicurezza afferenti l'impresa", i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nell'apposito spazio "costo della manodopera", il costo complessivo del lavoro (comprensivo degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per l'espletamento delle prestazioni.

Gli "oneri della sicurezza afferenti l'impresa" e il "costo della manodopera", che dovranno essere indicati dall'operatore economico nel modello di offerta economica generata direttamente da START:

- costituiscono un di cui dell'offerta economica;
- non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa si procederà con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, di cui sopra, indicati dal concorrente e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- ☐ Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- □ **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- □ **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- ☐ **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche:
- ☐ Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti:
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.I.1), l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.



N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo rispetto a quello a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

In presenza di punteggi uguali, si procederà mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determinazione del Dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, il Dirigente responsabile del contratto, ovvero il Responsabile Unico di Procedimento ovvero il Presidente della Commissione giudicatrice, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del concorrente alla procedura ed alla relativa esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara e la relativa esclusione il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresì i criteri di selezione.

In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:

- a) Documento di partecipazione;
- b) Documento di gara unico europeo e Modello A.2.3 Altre dichiarazioni
- c) Dichiarazione art. 80 comma 5, lettere f- bis e f ter. di cui al Mod. A 2.0 ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- d) Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa consorziata di cui al modello A 2.1, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.



- e) Scheda integrativa RTI di cui al modello A.2.6.
- f) Scheda avvalimento ex art 89, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al modello A 2.2, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- g) (in caso di avvalimento): mancata produzione del contratto di avvalimento.
- h) La garanzia provvisoria di cui al punto A.4) del presente disciplinare.
- i) L'impegno di cui al punto A.5) del presente disciplinare.

Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non espressamente individuate.

ART. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

15.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità essenziali non sanabili afferenti alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) il soggetto concorrente:
- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero in altro
 motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia ovvero, in caso di indicazione di
 terna dei subappaltatori, incorra in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 uno dei
 subappaltatori indicati;
- non sia in possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 previsti nel presente disciplinare;
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti:
- non abbia indicato le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente;
- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
- abbia inserito l'offerta economica di cui al punto B all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- abbia prodotto un contratto di avvalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
- abbia prodotto fideiussione o impegno ai sensi del periodo A.4.2 del punto A.4) rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- ai sensi del periodo A.4.2.1) del punto A.4) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D.Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare:
- abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D.Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
- non abbia dichiarato di aver preso visione degli elaborati progettuali pubblicati su START e dei luoghi interessati dai lavori;



Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo attivazione del soccorso istruttorio.

b) Carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

15.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta tecnica di cui al punto B

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta tecnica di cui al punto B:

- manchi oppure venga inserito un documento diverso da quello indicato;
- contenga elementi da cui si evince il ribasso economico offerto;
- non raggiunga il punteggio minimo previsto o non rispetti anche uno solo dei requisiti di cui al presente Disciplinare;
- siano state inserite nell'area riservata alla documentazione amministrativa o economica;
- non risultino firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
- <u>in caso di RTI costituenda</u> non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di ciascuna delle imprese facenti parte del RTI;

15.3 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto C

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto C:

- manchi:
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 o che tali valori siano pari a zero;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo complessivo dei lavori, al netto dei costi della sicurezza, pari a Euro 80.148.20:
- <u>in caso di raggruppamento temporaneo. Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti</u> non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

ART. 16 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Modalità di pubblicazione del Disciplinare:

Albo pretorio on-line dell'Ente Sito internet SITAT Regione Toscana Profilo del committente (Comune di Capannori) Sito WEB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Tutte le spese di pubblicazione sostenute dalla Stazione Appaltante sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente. L'aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione o comunque entro i termini previsti nella richiesta formale di rimborso della S. A.

L'apertura delle offerte sarà effettuata <u>il giorno 13/11/2018 alle ore 09,00</u> presso il Settore Programmazione Finanziaria del Comune di Capannori- Sede Centrale- Piano Secondo, Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali, Assicurazioni.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE e OBBLIGHI CONCERNENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 77 del Codice, è nominata da parte del Dirigente dell'Ufficio Gare un'apposita Commissione giudicatrice formata da n. 3 (tre) membri interni dei quali uno svolgerà il ruolo di Presidente, oltre un segretario verbalizzante, che, oltre alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per motivi di speditezza della procedura, nonché in ottemperanza delle Linee Guida ANAC N. 5, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, svolgerà le funzioni di seggio di gara, con il supporto del RUP essendo ancora vigente il periodo transitorio come precisato nel comunicato dell'ANAC del 18/07/2018. Fermo restando le funzioni attribuite dalla Legge in relazione alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione, in qualità di seggio di gara:

- procede all'apertura ed all'esame della documentazione amministrativa relativa a tutti i lotti;
- verifica l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione ed ad ogni altro adempimento richiesto, eventualmente attivando anche il procedimento di soccorso istruttorio e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti; all'esito degli adempimenti suindicati, il Presidente della Commissione procede all'adozione del provvedimento amministrativo di ammissione/esclusione:
- apre in seduta aperta al pubblico le offerte tecniche, verificandone la regolarità formale.

Inoltre, esperiti i successivi compiti di valutazione delle offerte, in caso di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, supporta il RUP nel procedimento di verifica dell'anomalia.

A conclusione delle operazioni di gara, viene dichiarata dal Presidente della Commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione, che è soggetta ad approvazione dell'organo competente della Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione diviene efficace in seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla Legge. Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

17.1 Garanzia definitiva (Art. 103 D.Lgs. N. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.



In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

17.2 Polizza fideiussoria (Art. 103 D.Lgs. N. 50/2016)

Polizza fideiussoria di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e cioè polizza che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore, con i seguenti massimali:

- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere oggetto dei lavori: € 100.000,00;
- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti:

€ 200,000,00:

detta polizza dovrà altresì prevedere, a favore del Comune, la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato € 1.000.000,00 (euro unmilione/00);

la copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna e cessare con la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 18 - RISPETTO D.Lgs. 81/2008 (SICUREZZA LAVORO)

L'impresa sarà tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e della L.R.T. n.38/2007.

A tal fine la Ditta è consapevole che la S.A., prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, provvederà a controllare il rispetto, da parte dell'impresa, dei seguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in dettaglio:

- a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) la nomina del medico competente;
- c) la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- d) adeguata e documentata formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori impegnati nel presente appalto.



ART. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ ED OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Si ricorda l'obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi del D.Lgs 192/2012, il pagamento della fattura avverrà nel termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell'Ente.

ART. 20 - DIRITTO DI ACCESSO

Per il diritto di accesso, si applicano l'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, gli artt. 22 e ss della L. 241/90 ss.mm. ed il DPR 184/2006, nonché del D.Lgs. 196/2003. Sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. A tal fine, il concorrente indicherà con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Ouindi:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
- la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "Documentazione Amministrativa aggiuntiva".

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i facsimile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la P.A. a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

Si ricorda, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

L'Ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è l'Ufficio Gare, Contratti e Affari Legali (orario di apertura dell'Ufficio al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30), previo preventivo appuntamento contattando la Segreteria di questo ufficio al n. 0583/428707 o per e.mail all'indirizzo gare@comune.capannori.lu.it.

ART. 21 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Capannori dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.



Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it – sezione 'Tutela dei dati personali'.

ART. 22 - ALTRE COMUNICAZIONI E NORME DI CHIUSURA

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

Nessun corrispettivo, rimborso od altro emolumento economico sarà dovuto nelle ipotesi sopracitate in favore delle ditte partecipanti e/o aggiudicatarie.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Le eccezioni e le riserve dell'impresa, la risoluzione delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'Impresa e la definizione delle controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione sia al termine del contratto, che non possono essere risolte in via bonaria, sono devolute al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Lucca. E' quindi escluso il ricorso all'arbitrato.

E' fatto divieto della partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concorrente, partecipando a tale procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione o di decadenza del contratto.

Il concorrente partecipando alla presente procedura dichiara di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'autorità che, se ritiene che siano rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e alla legislazione vigente in materia di appalti oltre che a quelle afferenti l'oggetto di tale procedura di gara, in quanto compatibili, sia sovranazionali che nazionali e/o regionali e quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto.



Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gian Luigi Del Carlo

Il Dirigente del Settore Argh. Stefano Modena

